



Regione Puglia

Emendamento alla PDL n. 1283

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1
(Integrazione alla legge l.r.17/2023)

1. Dopo l'art. 24 quinquies della legge regionale n. 17 del 25/06/2013 è aggiunto il Capo IV, così denominato: “Salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno delle feste patronali”.
2. Dopo l'art. 24 quinquies della l.r. n. 17 del 25/06/2013, nel Capo IV è aggiunto il seguente articolo 24 sexies:

Art. 24 sexies
(Valorizzazione delle feste patronali, degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali della popolazione residente sul territorio)

 1. La Regione, in attuazione dell'art. 2 del proprio Statuto, riconosce, valorizza e sostiene le feste patronali, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, riconoscendone la funzione culturale, sociale, identitaria, nonché la funzione di valorizzazione territoriale anche in termini di attrattività e di destagionalizzazione turistica.
 2. La Regione riconosce, valorizza e sostiene le feste patronali, quali feste liturgiche, correlate con la pietà popolare, dedicate ai Santi Patroni e ai Co-Patroni venerati nei Comuni della Puglia, connotate da antiche consuetudini e da altre attività di carattere culturale e approvate dall'Ordinario Diocesano.
 3. Con apposita delibera, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta Regionale approva la costituzione di una specifica sezione dell'inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese, di cui all'art. 4 comma 2quater della presente legge, dedicata alle feste patronali, recante anche le modalità con le quali le Diocesi richiedono l'inserimento della festa patronale nell'inventario e nel relativo calendario regionale.



Regione Puglia

4. La Giunta Regionale approva, con apposita delibera, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, il calendario regionale delle feste patronali per una programmazione e promozione coordinata con le altre attività di valorizzazione territoriale e dei patrimoni culturali materiali e immateriali, specificando denominazione, durata, luogo, data di istituzione o riconoscimento, attività culturali connesse e altre specifiche indicazioni per ciascuna festa, quali ad esempio la denominazione ed il soggetto organizzatore, da individuare in ogni caso negli Enti Ecclesiastici preposti alla festa.

5. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, concede contributi ai soggetti organizzatori delle Feste patronali, per sostenerne l'organizzazione e concorrere alla copertura delle spese connesse alle seguenti tipologie di interventi:
 - a) allestimento di luminarie e cassa armonica,
 - b) dispositivi per safety e security, nonché per spese di presidio sanitario in prossimità dei luoghi di festa,
 - c) contrattualizzazione di bande musicali della tradizione popolare e oneri previdenziali e fiscali connessi,
 - d) allestimenti di fuochi pirotecnici,
 - e) attività ludico-ricreative e culturali connesse alla festa,
 - f) attività di comunicazione e promozione di tutti i momenti religiosi e civili in cui la festa risulta articolata,
 - g) realizzazione di contenuti multimediali e applicazioni contenenti notizie utili per la partecipazione agli eventi, per la conoscenza dei riti, per la ricerca storica,
 - h) polizze assicurative per la responsabilità civile dei danni contro terzi, polizze fidejussorie,
 - i) altre spese strettamente connesse alle attività di valorizzazione delle feste patronali.

6. Possono beneficiare del contributo gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti e preposti alla festa.



Regione Puglia

7. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, i criteri di riparto dei fondi disponibili, le modalità di erogazione, i soggetti beneficiari, le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili ai sensi di quanto riportato al comma 5, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.
8. I contributi di cui alla presente norma, ove configurino aiuti di Stato, operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e provvede, ove necessario, alle relative notifiche e comunicazioni alla Commissione europea. La struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al presente articolo adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato, dandone esplicito riferimento nei relativi atti.
9. Per il perseguimento delle finalità della presente norma è assegnata una dotazione finanziaria per l'anno 2025, in termini di competenza e di cassa, di Euro 400.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato *“Contributi per la valorizzazione delle feste patronali quale patrimonio culturale immateriale”* nell'ambito della Missione 5 – Programma 2, Titolo 1 con contestuale prelevamento di pari importo dal capitolo 1110070 *“Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”*, missione 20, programma 3, titolo 1, previa riduzione di Euro 100.000,00, Euro 50.000,00, Euro 50.000,00, Euro 100.000,00, Euro 100.000,00 della dotazione finanziaria dei rispettivi atti consiliari A.C. 437, A.C. 742, A.C. 1137, A.C. 1069, A.C. 1089.
10. Alla copertura degli oneri di cui alle presenti disposizioni possono concorrere altresì le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste e con i criteri di selezione delle operazioni da finanziare.”.

Lucia PARCHITELLI